

## SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

**Sentenza n. 29/2018/EL depositata in data 29/11/2018**

**RICORSO:** per l'annullamento della deliberazione della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 141/2018/PRSP, depositata in data 7 giugno 2018, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 243 quater, comma 7, del TUEL con il conseguente obbligo del comune di Mazzarrone di procedere tempestivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario, demandandosi all'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica l'attivazione ed il completamento della procedura di cui all'art. 109 bis dell'O.REE.LL., richiamato dall'art. 58 della legge regionale 1° settembre 1993 n. 26.

### **RICORRENTE:**

Comune di Mazzarrone, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*.

### **RESISTENTI:**

Procura generale della Corte dei conti, Procura generale regionale della Corte dei conti della Sicilia, Commissione per la stabilità finanziaria degli organi degli enti locali, Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica della Sicilia, Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia.

**QUESTIONE RISOLTA:** l'esatta interpretazione da attribuire all'art. 243 bis, comma 5, TUEL impone non solo la qualificazione del termine di 90 giorni come perentorio per la presentazione del piano, ma anche, quale conseguenza diretta, la decadenza del piano al 90° giorno successivo a quello di esecutività della delibera di cui all'articolo menzionato, producendo automaticamente la scadenza di tale termine perentorio gli effetti previsti all'art. 243 quater, comma 7, del TUEL, effetti del tutto sottratti alla disponibilità dell'ente locale e volti all'emissione di atti preordinati alla dichiarazione di dissesto, secondo la disciplina contenuta all'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 149/2011.

**Conforme:** cfr. **SS.RR.**, sent. n. 25/2018/EL; sent. n. 23/2018/EL; sent. n. 7/2018/EL; sent. n. 49/2017/EL; sent. n. 15/2017/EL; sent. n. 1/2017/EL; sent. n. 21/2016/EL; sent. n. 34/2014/EL; sent. n. 2/2013/EL; **Corte Cost.**, sent. n. 60/2013; sent. n. 40/2014; sent. n. 39/2014; sent. n. 266/2009; sent. n. 526/2000; sent. n. 26/1999; sent. n. 10/1996; sent. n. 232/1989; sent. n. 18/1982; sent. n. 98/1965.

## **PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA**

Le Sezioni riunite, nella presente pronuncia, ribadendo <<la valenza del piano di riequilibrio finanziario non come "rimedio alternativo alla dichiarazione di dissesto", ma come strumento volto al ripristino degli equilibri di bilancio per evitare il *default* dell'ente>>, affermano che <<relativamente all'obbligo dell'Ente di pronunciare il dissesto quale conseguenza della dichiarazione di tardività...la lettura dell'art. 243 bis, comma 5 TUEL non lascia adito a dubbi: con la qualificazione del termine di 90 giorni per la presentazione del piano come perentorio, esso codifica, quale conseguenza, la decadenza del piano al 90° giorno successivo a quello di esecutività della delibera>>.

Sul punto, il Collegio è ulteriormente intervenuto, aggiungendo che <<la scadenza di tale termine perentorio...ancorato, quanto al *dies a quo*, alla data di esecutività della deliberazione consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale...produce, *ipso iure*, gli effetti previsti dall'art. 243 quater, comma 7, del TUEL, connessi alla mancata presentazione del

piano *“effetti del tutto sottratti alla disponibilità dell’ente che al verificarsi della fattispecie ipotizzata non può revocare la delibera di approvazione del piano di riequilibrio, né adottare alcun atto se non quelli preordinati alla dichiarazione di dissesto, secondo la disciplina di cui al...richiamato art. 6, comma 2 del D.lgs. 149/2011”*...concernente il cd. *“dissesto guidato”* ...procedimento differente rispetto a quello del dissesto (deliberato dall’ente ai sensi degli artt. 224 e 246 del TUEL) e del riequilibrio pluriennale regolato dall’art. 243 bis del TUEL (cd. *“predissesto”*)>>, anche se <<in entrambe le procedure (cd. *dissesto guidato* e cd. *pre-dissesto*) lo squilibrio strutturale rileva, ma nella prima come *“presupposto perché il prefetto imponga la dichiarazione di dissesto”* mentre nella seconda quale *“presupposto perché l’ente ricorra alla procedura di riequilibrio”*>>.

E proprio con riferimento all’art. 6, comma 2, D.lgs. n. 149/2011, il giudice contabile, da ultimo, risolve, in modo netto, la presunta questione, sostenuta dall’ente locale ricorrente, del <<**vuoto normativo determinato dall’inapplicabilità nel territorio della Regione siciliana**>> di siffatta legge statale, disponendo che <<**le norme regionali, nel fare generico riferimento alla legislazione statale e non alle singole disposizioni ordinamentali, pacificamente configurano un rinvio dinamico a tutto l’impianto normativo del dissesto e ai rimedi offerti dall’ordinamento...e non un’applicazione analogica o sostitutiva di vuoti normativi**>>.

#### ABSTRACT

Le Sezioni riunite, nella sentenza in commento, ripercorrono i principi generali, oramai consolidati in materia di *“dissesto guidato”* e *“pre-dissesto”*.

Il Collegio giudicante, tuttavia, in via preliminare, ha ritenuto importante ribadire le motivazioni relative alla sussistenza dell’interesse ad impugnare la deliberazione della Sezione regionale di controllo, da parte dell’ente locale ricorrente, confermandosi, sul punto, che tali tipologie di delibere <<sono **“giustiziabili”** dinanzi a questo Giudice in tutti i casi nei quali esse, *“per il carattere prescrittivo o interdittivo, vengono a ledere posizioni qualificate dell’Ente locale”*>> e che <<*“l’immediata ricorribilità, nei termini di legge in presenza di pronunce della sezione regionale aventi natura decisoria, non può discendere dal mero richiamo, nella fase conclusiva, dell’acronimo PQM, ma deve essere valutata in concreto dagli enti per pervenire ad un’effettiva tutela giurisdizionale”*>>.

Scendendo nel merito, poi, le Sezioni riunite si sono attestate su posizioni nette in ordine all’esatta applicazione da dare al combinato disposto degli artt. 243 bis, comma 5, e 243 quater, comma 7, del TUEL, rilevando come dalla dichiarazione di tardività della presentazione del piano di riequilibrio, oltre il termine perentorio dei 90 giorni, discenda automaticamente l’effetto vincolante di adozione di atti volti alla procedura di dissesto, secondo la disciplina di cui all’art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 149/2011.

A tal ultimo riguardo, occorre evidenziare come il giudice contabile non accogliendo la tesi dell’ente comunale siciliano, che invocava la procedura sostitutiva regolamentata dall’art. 109 dell’O.R.EE.LL., ha conseguentemente sancito l’inammissibilità della presunta questione del <<**vuoto normativo determinato dall’inapplicabilità nel territorio della Regione siciliana**>> dell’art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 149/2011, riconoscendo, in tale ambito, un rinvio generico alla normativa statale del dissesto.